

REGOLAMENTO SERVIZIO di SEMI RESIDENZIALITA' **Centro Socio -educativo Riabilitativo(CSER)**

Approvato dal Comitato dei Sindaci con Delibera n. 32 del 22/07/2011

Art.1 Definizione

Il Centro diurno socio-educativo-riabilitativo- di seguito denominato "Centro"- è una struttura territoriale a ciclo diurno rivolta a soggetti in condizioni di disabilità, con notevole compromissione delle autonomie funzionali, che hanno adempiuto l'obbligo scolastico e per i quali non è prevedibile, nel breve periodo, un percorso di inserimento lavorativo o formativo. E' un servizio aperto alla comunità locale con funzioni di accoglienza, sostegno alla domiciliarità, promozione della vita di relazione, sviluppo delle competenze personali e sociali (L.R. 20/2002 e successivi regolamenti attuativi: n. 1 del 2004 e n. 3 del 2006).

Art. 2 Finalità

Il Centro offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare ed educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

E' prevista la frequentazione di strutture esterne per favorire l'incontro e la socializzazione ad ogni livello.

Art.3 Destinatari

Il Centro è strutturato per accogliere soggetti in situazione di gravità tenuto conto dell'entità del deficit psico-fisico, del grado di non autosufficienza e del grado di autonomia.

Non possono accedere al servizio i soggetti con patologia psichiatrica per i quali è competente il Dipartimento di Salute Mentale (DSM).

Su specifico progetto elaborato d'intesa tra i servizi competenti, il Centro può accogliere soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo; in tal caso il progetto deve indicare chiaramente il tempo massimo di permanenza nel servizio nonché le modalità e gli strumenti per realizzare il percorso di integrazione sociale e lavorativa.

Si possono prevedere forme part-time di fruizione del servizio purché supportate da precisi programmi rilevabili dal PEI.

Art.4 Capacità ricettiva:

La capacità ricettiva del CSER di norma non deve superare le 18 presenze giornaliere, il numero di posti autorizzati saranno compatibili con le risorse strutturali e organizzative.

La presenza di soggetti con maggiori livelli di autonomia consente l'innalzamento della capacità ricettiva, compatibilmente con le risorse strutturali e organizzative, a massimo 25 presenze giornaliere. Nel Centro possono essere previste soluzioni strutturali e organizzative idonee a rispondere a bisogni di residenzialità programmata e di sollievo fino a massimo 4 posti.

Art.5 Prestazione:

Nel CSER devono essere garantiti:

- prestazioni e attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative;
- prestazioni di assistenza tutelare;
- prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza;
- servizio mensa;
- servizio trasporto.

Art.6 Caratteristiche:

Il Centro risponde ai requisiti strutturali, organizzativi e funzionali prescritti dalle norme statali e regionali per tale tipologia di struttura, in modo particolare si fa riferimento alla L.R. 20/2002 e successivi regolamenti attuativi: n. 1 del 2004 e n. 3 del 2006.

In particolare il Centro è:

- privo di barriere architettoniche
- situato nell'abitato urbano, adeguatamente servita dai mezzi pubblici di trasporto;

Art.7 Funzionamento

Il servizio è aperto per almeno 7 ore al giorno, nella fascia oraria 08,30/17,30, per minimo 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Nei periodi di chiusura programmata dei Centri, che in ogni caso non devono superare le due settimane consecutive, possono essere assicurati, qualora l'UMEA e la famiglia ne ravvedano la necessità, previa autorizzazione del comune di residenza del disabile, il ricorso ad altre strutture territoriali (altri CSER) o interventi di sostegno alternativi per i soggetti più gravi mediante il servizio domiciliare di Aiuto alla Persona (SAP).

Qualora non sia possibile, temporaneamente, per il disabile recarsi al Centro, la famiglia dovrà presentare all'UMEA copia del certificato medico che attesti l'impossibilità di effettuare spostamenti o vivere in luoghi comunitari e, su richiesta dell'UMEA, il comune potrà attivare interventi di sostegno alternativi.

Il servizio verrà attivato su richiesta dell'UMEA (con quantificazione precisa delle ore) in via provvisoria per un massimo di 15 giorni continuativi

Sono da considerarsi esclusi da tale attivazione situazioni legate alla:

- malattia del disabile limitante qualsiasi attività;
- condizioni atmosferiche che non consentono l'accesso al luogo di svolgimento del servizio

L'ente titolare del Centro assicura il servizio trasporto.

Durante il periodo estivo l'apertura del Centro è assicurata con modalità di funzionamento rapportate alla effettiva domanda avanzata dalle famiglie entro termini prefissati dal Coordinatore area disabilità gestione associata.

Art. 8 Ammissione al servizio

L'accesso al servizio avviene tramite apposita documentazione controfirmata congiuntamente dalla famiglia o dal responsabile legale ed è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al percorso educativo-riabilitativo definito dai servizi sanitari e condiviso con la Commissione Integrata (CI).

La richiesta viene inoltrata dall'UMEA al comune di residenza e al Coordinatore Area disabilità per i Comuni associati entro il mese di novembre. Appena giunte tutte le richieste, il coordinatore Area disabilità convocherà la C.I. la quale avrà il compito di definire le modalità i tempi di inserimento sulla base dei posti disponibili.

La Commissione Integrata (C.I.) viene convocata dal Coordinatore Area Disabilità gestione associata ed è costituita da:

- Coordinatore Area Disabilità gestione associata;
- Coordinatori dei CSER in gestione associata;
- i componenti strutturati dell'UMEA-ASUR Zona Territoriale n. 5.

Espresso parere da parte della C.I. l'ammissione al Centro viene disposta dal Dirigente dei Servizi Sociali del Comune capofila, sulla base dei seguenti elementi:

- Valutazione da parte dell'UMEA di idoneità per l'accesso al Centro;
- elaborazione del progetto educativo-riabilitativo da parte della competente UMEA;
- parere positivo della C.I.

L'attivazione del servizio deve essere comunicata per iscritto alla famiglia (o al legale rappresentante), alla ente gestore ed al referente dell'UMEA.

Art.9 Nuovi ingressi

Per i nuovi ingressi, riunita la C.I., ricevuta ammissione al servizio da parte dell'Ente locale, l'UMEA convocherà un incontro con tutti gli operatori ed il Coordinatore del Centro nel quale verranno illustrati e condivisi gli obiettivi dell'intervento oltre che le modalità della partecipazione.

Art. 10 Criteri di priorità-Lista di attesa

Qualora le richieste di ammissione al Centro siano superiori all'offerta e quindi tutti i posti disponibili sono stati utilizzati, viene approntata una lista d'attesa depositata presso il Comune capofila.

In attesa dell'ingresso al CSER su richiesta dell'UMEA, il Comune di residenza del disabile attiverà un altro servizio a sostegno del disabile.

Qualora si avrà disponibilità di posti, avranno priorità di inserimento i soggetti nel cui nucleo familiare siano presenti particolari ed urgenti problemi di ordine socio – sanitario valutabili congiuntamente dalla C.I.

Art. 11 Ore assegnate non erogate

All'interno delle attività dei Centri, nell'ipotesi in cui si possa verificare un accumulo di ore non erogate, il Comune potrà destinare detto monte ore ad attività di integrazione e di socializzazione nel territorio quali gite, uscite culturali e di scambio, partecipazione ad eventi ludici o di festa, in accordo e previa autorizzazione da parte del Coordinatore Area Disabilità gestione associata. A tal fine l'ente gestore dovrà comunicare l'entità delle ore accumulate trimestralmente e ogni qualvolta si ravvisi la necessità di utilizzo.

Il Comune Capofila autorizzerà l'utilizzo delle ore non erogate con 15 giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento dell'iniziativa proposta.

In un'ottica di collaborazione tra i vari CSER presenti nella rete dei servizi, l'accumulo di ore non erogate riferite ad ogni singolo Centro potrà essere reimpiegato sempre per le attività dei Centri, ma senza vincolo di sede, sulla base di accordi tra i Coordinatori dei Centri e il Coordinatore dell'Area Disabilità.

Art. 12 Aiuto all'assunzione dei farmaci

Qualora sia necessario l'aiuto per l'assunzione dei farmaci, è obbligatorio per la famiglia portare al Centro una copia del certificato medico nel quale deve essere specificato, in maniera leggibile, il nome del farmaco, il dosaggio e l'orario di assunzione. Ogni necessaria variazione nell'aiuto all'assunzione deve essere comunicata al Centro con nuovo certificato medico. Non verranno accettate variazioni comunicate a voce o per telefono.

Art. 13 Assenza ed uscita anticipata

L'utente e la sua famiglia si impegnano a garantire una frequenza continuativa e comunque quella concordata nel PEI.

Spetta alla famiglia avvertire gli operatori ed il servizio accompagnamento dell'impossibilità per il disabile di recarsi presso il Centro.

Qualora si verifichi una assenza per malattia pari o superiore ai 5 giorni la riammissione è subordinata alla presentazione di adeguata certificazione medica, attestante la possibilità di essere riammesso nel servizio.

Nei casi di prolungate assenze che impediscano al disabile la fruizione del servizio la famiglia può chiedere all'UMEA la modifica del PEI. L'UMEA valuterà la richiesta e concorderà con il Comune capofila la variazione del servizio.

Nei casi di prolungate assenze decise autonomamente dalla famiglia senza una condivisione o con l'UMEA, dopo un massimo di due mesi, il Coordinatore Area disabilità comunicherà per iscritto alla famiglia circa la possibilità che entro 20 gg il posto possa essere assegnato ai disabili in lista di attesa.

Qualora l'uscita debba essere anticipata poiché programmata, la famiglia dovrà avvertire il personale del centro almeno con un giorno di anticipo altrimenti verrà addebitato alla famiglia il costo del pasto.

Art. 14 Documentazione:

Il Coordinatore del Centro è tenuto a custodire la seguente documentazione:

- cartella personale degli utenti contenente la documentazione anagrafica, le schede di valutazione dell'autonomia, le relazioni socio-educative, di progettazione e verifica compilate dagli educatori, i verbali delle riunioni di equipe sul caso individuale, le registrazioni dei colloqui con i familiari, gli aggiornamenti, la certificazione sanitaria (PEI e certificati medici), il registro delle presenze degli utenti. La cartella personale è custodita e tutelata salvaguardando i principi della riservatezza.
- documentazione amministrativa costituita da: registro del personale contenente dati anagrafici, domicilio, recapito, telefonico, mansioni, orari, rapporto di lavoro, turnazione lavoratori, registri inventari e di carico-scarico del materiale.
- documentazione sanitaria costituita da ogni documento sanitario previsto dalla legislazione vigente per il personale (libretto sanitario) e per la struttura e dalla tabella dietetica e dal menù.
- documentazione tecnica costituita da: relazioni programmatiche e di verifica delle attività socio-educative-riabilitative, verbali delle riunioni del personale concernenti la distribuzione dei compiti e la organizzazione interna del servizio, calendario settimanale delle attività, verbali delle assemblee dei familiari e del Comitato di partecipazione sociale, relazioni sull'attività del volontariato.

Art. 15 Gruppo intercentri

Al fine di promuovere uno stile di intervento comune tra tutti i Centri associati, si terranno riunioni almeno annuali tra gli operatori su convocazione del Coordinatore Area Disabilità gestione associata.

Art. 16 Sinergia tra CSER e servizi residenziali

Sarà compito di tutti gli operatori del CSER sostenere ed accompagnare il disabile e la sua famiglia qualora si renda necessario il ricorso a comunità residenziali anche se solo per brevi periodi.

Sarà compito degli operatori e del coordinatore del Centro, favorire scambi con il coordinatore della comunità, sia prima che dopo l'ingresso del disabile, al fine di sostenere questo delicato momento nel progetto di vita del disabile e della sua famiglia.

Art. 17 Rapporti con le famiglie e/o la rete parentale

Spetta a tutti gli operatori del Centro, nel rispetto delle proprie competenze, intrattenere rapporti con i familiari o il legale rappresentante, nella condivisione del progetto educativo.

Il Coordinatore del Centro curerà il rapporto con i familiari, o legali rappresentanti attraverso l'organizzazione e la disponibilità ad attuare incontri periodici individuali.

Sarà inoltre compito del gestore o del titolare del servizio:

- Coinvolgere le famiglia o i rappresentanti legali nella formulazione dei piani di intervento e instaurare incontri almeno semestrali con i familiari per la verifica dei risultati, sia individuali che di gruppo, oltre che informare la stessa sulla programmazione delle attività raccogliendo informazioni e proposte;
- promuovere la partecipazione delle famiglie o del rappresentante legale quali parti attive per la riuscita degli interventi stessi;
- organizzare attività e momenti di incontro tra le famiglie e gli operatori.

Art. 18 Volontariato e tirocini

Il Centro non solo si rende disponibile ma implementa e potenzia attività finalizzate ad accogliere:

- personale volontario che già faccia parte di un'associazione riconosciuta o da iscrivere in qualità di socio-volontario;
- tirocinanti dei corsi di Laurea specifici (Scienze della Formazione, dell'Educazione, ecc.) , di corsi di qualifica nell'area dell'handicap, di corsi di qualifica socio-sanitaria (OSS).

I volontari e i tirocinanti verranno impiegati per attività di animazione e di sostegno alle attività del Centro.